



CIRCOLARE N. 6 LUGLIO 2024

PRELIEVI E RIMBORSI DA MODELLO 730

Fac-simile di comunicazione ai dipendenti relativa alle condizioni di applicazione delle risultanze da 730.

Fac-simile da affiggere in luogo accessibile a tutti i dipendenti:

PRELIEVI E RIMBORSI DA MODELLO 730

Il datore di lavoro deve effettuare i conguagli di imposta risultanti dal modello 730 in busta paga, purché abbia ricevuto i risultati contabili delle dichiarazioni attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

Informiamo pertanto che, a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, provvederemo a effettuare i rimborsi relativi all'Irpef e alle altre imposte risultanti dal modello 730-4 o a trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all'Irpef, e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all'Irpef, di acconto del 20% su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all'addizionale comunale all'Irpef, imposta sostitutiva sui premi di risultato.

Il sostituto d'imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l'importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro. Per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione). Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell'interesse previsto per le ipotesi di incapacienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d'imposta.

Nei casi previsti dalla legge, l'Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi sul modello 730 presentato, entro 4 mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle entrate entro il 6° mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.





Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell'interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d'imposta. A novembre viene effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all'Irpef e alla cedolare secca.

Chi vuole che la seconda o unica rata di acconto relativo all'Irpef e alla cedolare secca sia trattenuta in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730 (perché, ad esempio, ha sostenuto molte spese detraibili e ritiene che le imposte dovute nell'anno successivo dovrebbero ridursi) oppure che non sia effettuata, deve comunicarcelo per iscritto entro il 10 ottobre, indicando, sotto la propria responsabilità, l'importo che eventualmente ritiene dovuto.

Distinti saluti.

_____ , _____

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Firma
Cdl Vincenzo Dimatteo

